

INFORMATIVA NOVITA' FISCALI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

a cura del Dott. Giampiero Sammartini

ATTIVITA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'EVASIONE

Con la circolare n. 21/E dello scorso 18/05/2011, la Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate ha dettato gli indirizzi operativi per l'attività di prevenzione e contrasto dell'evasione, che gli Uffici Territoriali dovranno applicare.

Anche per l'anno in corso, come per i due precedenti, particolare importanza viene attribuita a due attività specifiche che riguardano da vicino il mondo del cavallo:

1. il contrasto all'utilizzo abusivo delle agevolazioni riservate agli enti associativi;
2. i controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche.

Con riferimento alla prima categoria di controlli, le associazioni e le società sportive dilettantistiche affiliate e aggregate sono tenute a osservare tutte le norme e le procedure contabili e fiscali, sia per la parte della propria attività non commerciale/istituzionale defiscalizzata, oggetto precisamente dell'attività di controllo, che per quella commerciale eventualmente attivata.

La seconda tipologia di controlli si rivolge alle persone fisiche e utilizza lo strumento della determinazione sintetica del reddito complessivo, che è stato oggetto lo scorso anno di profonde modifiche da parte del decreto legge n. 78 del 2010.

Tale tipologia di controllo, conosciuta ai più come "**redditometro**" e oggi anche "**spesometro**", suscita, legittimamente, molta preoccupazione tra i Tesserati, i Proprietari di cavalli e gli Appassionati e, da più parti, continua a essere male interpretata e diffusa.

Ritengo, perciò, doveroso tentare di chiarire i termini della questione, perché ciascuno possa valutare, sia pure in via di prima approssimazione, la propria posizione personale, sottolineando, comunque, la necessità di farsi assistere da un professionista, soprattutto nel caso di contenzioso.

La norma in questione è l'art. 38 - Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche D.P.R. 29-09-1973, n. 600 Titolo IV, da ultimo modificata dall'art. 22, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

1. Nel testo previgente (in vigore fino al 30 maggio 2010), il redditometro era effettivamente lo strumento per mezzo del quale l'Erario poteva "*determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati ..., quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi d'imposta*". Tra gli elementi indicativi erano previsti anche i cavalli (da corsa e da equitazione, mantenuti in proprio

o a pensione, queste le sole categorie previste), i quali in base a tabelle di calcolo complesse contribuivano con altri elementi a determinare il famigerato reddito minimo presunto (per un cavallo da equitazione tenuto a pensione da terzi al massimo € 48.402), il cui scostamento da quello dichiarato tanti guai ha procurato e potrà ancora procurare. La precisazione doverosa è che tale sistema si applicherà ancora solo con riferimento ad accertamenti per il reddito degli anni 2006, 2007 e 2008.

La circolare n. 21/E, per l'anno 2011, richiede che di concentrare l'attività di controllo sulle posizioni relative agli anni 2007 e 2008.

Ricordo che la tabella degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito (c.d. redditometro), che saranno utilizzati per l'accertamento sintetico dei redditi delle persone fisiche fino all'anno 2008, sono i seguenti:

	importo unitario	coeff.	importo massimo
Cavalli mantenuti in proprio:			
- cavalli da corsa	€ 7.260,35	7	€ 50.822,45
- cavalli da equitazione	€ 4.840,23	6	€ 29.041,38
Cavalli a pensione:			
- cavalli da corsa	€ 14.520,70	7	€ 101.644,90
- cavalli da equitazione	€ 8.067,00	6	€ 48.402,00

Gli importi di cui sopra sono soggetti a riduzione proporzionale nel caso di comproprietà o compartecipazione alle spese, nonché disponibilità per periodi inferiori all'anno solare.

2. La modifica della norma entrata in vigore dal 31 maggio 2010 avrà effetto per gli accertamenti relativi ai redditi dall'anno 2009 e successivi (per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto).

Essa prevede che l'Erario *“può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile”*.

Le novità introdotte dalla riforma al citato art. 38 sono:

- la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione che le spese sostenute dal contribuente nel periodo d'imposta siano state finanziate con redditi posseduti nel periodo medesimo (c.d. spesometro), ferma restando la possibilità, per il contribuente, di provare che le spese sono state effettuate con altri mezzi (p.e. con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile);
- a tale presunzione si affianca l'accertamento basato sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuati con decreto ministeriale di prossima pubblicazione attraverso l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza; anche in questa ipotesi resta ferma, a favore del contribuente, la possibilità di fornire prova contraria;

MEMORANDUM

PAGINA 3 DI 3

- in entrambi i casi, la determinazione sintetica del reddito complessivo se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno un quinto quello dichiarato (clausola di garanzia che, prima della riforma, era pari ad un quarto);
- l'introduzione dell'obbligo dell'ufficio finanziario che procede all'accertamento sintetico del reddito complessivo di invitare il contribuente a comparire - di persona o a mezzo di rappresentante - per fornire eventuali elementi di prova a proprio favore, e solo successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione;
- dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri deducibili (art. 10 del T.U.I.R.), ferma restando la spettanza delle detrazioni d'imposta relative ad oneri per i quali le stesse competono.

Oggi quello che pesa non è tanto il puro fatto di possedere un cavallo, ma quanto si spende per mantenerlo, ovviamente e se necessario producendo agli Uffici dell'Amministrazione i giustificativi di spesa.

Sono, inoltre, state aumentate le garanzie e le possibilità di fornire prova contraria da parte del contribuente alle presunzioni dell'Erario.

In conclusione, ritengo si tratti di un cambiamento di rotta da salutare con favore, da sorvegliare e accompagnare proponendo ulteriori miglioramenti, che portino a una maggiore comprensione del mondo del cavallo.

* * *

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario.

Dott. Giampiero Sammartini